

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente disegno di legge si adempie agli obblighi di legge previsti dall'art.50 del d.lgs. 118/2011 secondo il quale la Regione, entro il 31 luglio, approva con legge l'Assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Inoltre, la legge in oggetto integra l'adempimento annuale dell'Assestamento di bilancio con una Variazione al bilancio 2026-2028.

Si provvede infatti al necessario adeguamento dei residui attivi e passivi presunti, iscritti con il bilancio di previsione 2026-2028, alle effettive risultanze contabili al 31/12/2025, con le conseguenti variazioni negli stanziamenti di cassa.

Nell'esercizio 2026 le variazioni, pari a +26 milioni di euro, risultano necessarie al fine di adeguare le previsioni di entrata e di spesa di competenza del bilancio 2026-2028 alle ulteriori assegnazioni di fondi vincolati (+45,1 milioni di euro), le entrate discrezionali (+4,5 milioni di euro) e le partite di giro (+21 milioni di euro); inoltre viene applicato avanzo per 95,4 milioni di euro. Infine, avendo confermato il risultato d'esercizio positivo, è stata superata l'esigenza di coprire il disavanzo da debito autorizzato e non contratto relativo all'esercizio 2025.

Allo stesso tempo si effettuano anche variazioni compensative tra capitoli di spesa sull'esercizio 2026.

Le variazioni sugli esercizi 2027-2028 (+8,8 milioni di euro – esercizio 2027; +9,2 milioni di euro – esercizio 2028) riguardano unicamente l'iscrizione di fondi aventi natura vincolata provenienti dallo Stato e dalla UE.

RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo 1 evidenzia l'adeguamento dei residui attivi e passivi alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2025.

L'articolo 2 evidenzia l'adeguamento della giacenza di cassa alle effettive risultanze contabili del rendiconto 2025.

Gli articoli 3 e 4 riportano variazioni nella competenza e nella cassa per gli esercizi 2026-2028.

L'articolo 5 riporta l'autorizzazione del mutuo per investimenti degli esercizi 2026-2027-2028. Tale articolo sostituisce quello corrispondente del Bilancio di previsione 2026-2028 poiché, con l'assestamento, si tiene conto del fatto che, essendosi registrato un risultato d'esercizio positivo, è stata superata l'esigenza di coprire il disavanzo da debito autorizzato e non contratto relativo all'esercizio 2025; inoltre è necessario incrementare il debito della quota reimputata all'esercizio 2026 con il Riaccertamento ordinario dei residui (+46,6 milioni).

L'articolo 6 ridetermina il concorso alla finanza pubblica per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art. 1, commi 635 e 637 della L. 199/2025.

L'articolo 7 espone l'ammontare delle quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2025.

L'articolo 8 espone l'utilizzo della quota di avanzo di amministrazione vincolato applicata con il presente provvedimento.

L'articolo 9 prevede la destinazione del Fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale per l'esercizio 2026.

L'articolo 10 espone l'utilizzo della quota di avanzo di amministrazione accantonato applicata con il presente provvedimento.

L'articolo 11 approva le conseguenti variazioni agli allegati al bilancio 2026-2028.

L'articolo 12 approva le conseguenti variazioni all'Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 d.lgs. 118/2011)) della l.r. 19/2025.

L'articolo 13 reca la dichiarazione d'urgenza.

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa regionale e degli altri documenti previsti dalla legislazione statale.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.

Articolo 1
(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2025, riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2026, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2025. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2025 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2026 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2026 è il seguente:

- residui attivi: euro 2.810.516.262,3;
- residui passivi: euro 2.021.042.797,33.

Articolo 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2026)

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2026 è rideterminato in euro 355.075.167,24.

Articolo 3
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2026:

aumento per euro 26.046.564,15 in termini di competenza e diminuzione per euro 240.777.366,14 in termini di cassa;

anno finanziario 2027:

aumento per euro 8.824.971,00 in termini di competenza;

anno finanziario 2028:

aumento per euro 9.179.151,00 in termini di competenza.

Articolo 4
(Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2026:

aumento per euro 26.046.564,15 in termini di competenza e diminuzione per euro 240.777.366,14 in termini di cassa;

anno finanziario 2027:

aumento per euro 8.824.971,00 in termini di competenza;

anno finanziario 2028:

aumento per euro 9.179.151,00 in termini di competenza.

Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028))

1. L'articolo 3 della l.r. 21/2025 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028)

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, per un totale di euro 231.609.267,38, a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 156.609.267,38, di cui euro 46.609.267,38 derivanti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 2 aprile 2026 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011”, per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2027 nell'importo di euro 45.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2028 nell'importo di euro 30.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4,3 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;

c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2026, 2027 e 2028 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2026, 2027 e 2028, in corrispondenza della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote interessi e della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2028 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei relativi bilanci.

5. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.”.

Articolo 6

(Rideterminazione del concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della l.r. 21/2025)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 635, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 21/2025, è rideterminato in euro 23.680.000,00 per l'anno 2026, in euro 24.225.315,00 per l'anno 2027 e in euro 24.144.870,00 per l'anno 2028, in termini di sola competenza.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 637 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 21/2025, è rideterminato in euro 8.195.315,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2026 e in euro 10.850.000,00, in termini di sola competenza, per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Articolo 7

(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2025)

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2025, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2025, ammontano, rispettivamente, a euro 556.796.123,33 e a euro 299.892.833,38.

Articolo 8

(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2025)

1. La quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2025 applicato con la presente legge risulta pari a euro 7.680.238,00 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa allocati alle seguenti missioni e programmi del bilancio di previsione 2026-2028:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2026
01	01	236.000,00
01	02	225.000,00
01	03	248.000,00
01	04	59.500,00
01	08	42.300,00
01	10	1.515.988,00
01	11	361.150,00
04	05	97.300,00
04	08	104.500,00
05	02	112.800,00
05	03	43.500,00
06	01	60.000,00
07	01	238.000,00

08	01	264.500,00
08	03	91.000,00
09	01	566.300,00
09	02	100.500,00
09	03	96.500,00
09	05	310.500,00
09	06	105.500,00
09	09	153.000,00
10	01	99.400,00
10	05	105.500,00
11	02	214.800,00
12	07	109.900,00
13	01	293.000,00
13	04	100.000,00
13	05	97.000,00
14	01	86.800,00
14	02	80.500,00
14	03	72.500,00
14	05	167.000,00
15	01	21.000,00
15	03	111.500,00
15	04	133.500,00
16	01	413.800,00
16	02	179.000,00
16	03	92.900,00
17	02	107.000,00
18	01	66.800,00
19	01	73.500,00
19	02	23.000,00

Articolo 9

(Utilizzo e destinazione del fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale)

1. A seguito del verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 3.23 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale, quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, pari a euro 2.577.406,38, è destinato per l'anno 2026 al finanziamento di investimenti per l'importo allocato alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 3 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 10

(Utilizzo della quota del saldo finanziario accantonato alla chiusura dell'esercizio 2025)

1. La quota del saldo finanziario accantonato alla chiusura dell'esercizio 2025 applicato con la presente legge risulta pari a euro 85.100.693,27 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa allocati alle seguenti Missioni e Programmi del bilancio di previsione 2026-2028:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO – esercizio 2026
1	01	81.300,00
1	02	24.000,00
1	03	139.050,00
1	04	26.200,00
1	08	24.050,00
1	10	4.183.939,19
1	11	209.800,00
4	05	29.450,00
4	08	15.100,00
5	02	28.250,00
5	03	12.400,00
6	01	15.850,00
7	01	75.400,00
8	01	38.800,00
8	03	21.950,00
9	01	161.900,00
9	02	20.400,00
9	03	15.050,00
9	05	68.400,00
9	06	19.450,00
9	09	43.200,00
10	01	33.750,00
10	05	23.700,00
11	02	76.800,00
12	07	47.100,00
13	01	116.900,00
13	04	79.139.554,08
13	05	12.950,00
14	01	10.900,00
14	02	25.200,00
14	03	13.350,00
14	05	29.100,00
15	01	1.250,00
15	03	19.800,00
15	04	26.800,00
16	01	172.550,00
16	02	51.500,00
16	03	10.800,00

17	02	12.600,00
18	01	7.000,00
19	01	11.850,00
19	02	3.300,00

Articolo 11

(Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2026-2028)

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui alla l.r. 21/2025 sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Articolo 12

(Modifica all'allegato 1 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)))

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)) della l.r. 19/2025, è modificato ai sensi della presente legge, come da allegato.

Articolo 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.